SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

Corte dei conti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 luglio 2012, n. **96**.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici

1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-*bis* e 5-*bis*, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.

Art. 2.

Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
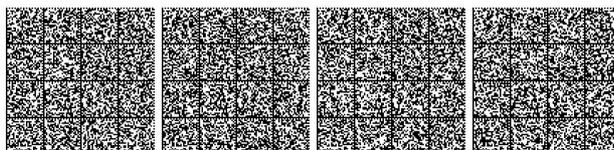
3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica

1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La richiesta si intende effettuata alla data:

a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;

b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;

c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei *referendum*, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».
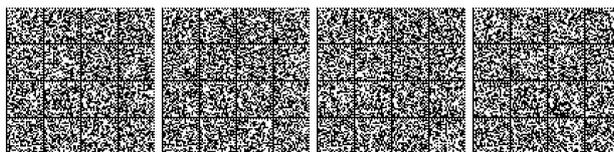
Art. 4.

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni

1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

Art. 5.

Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici

1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a princìpi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.

Art. 6.

Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».

Art. 7.

Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».

Art. 8.

Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

Art. 9.

Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9.

9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

16. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare.

17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo.

18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.

19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'articolo 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».
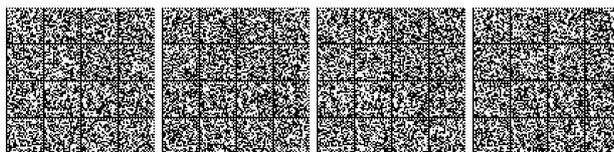
29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

Art. 10.

Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti

1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Art. 11.

Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera *A)* (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «*b)* contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce:

«b-*bis*) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

Art. 12.

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe

1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.

Art. 13.

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-*bis*; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 14.

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-*bis*) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-*bis*)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-*bis*)».

Art. 15.

Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Alla lettera i-*bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
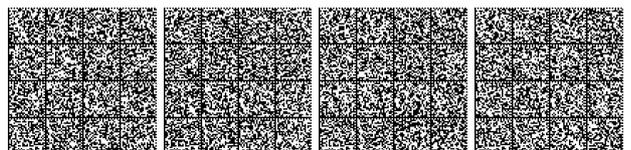
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Art. 16.

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4826):

Presentato dall'On. Arturo Iannaccone, dall'on. Elio Vittorio Belcastro e dall'on. Americo Porfidia in data 5 dicembre 2011.

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 2012 con parere della V Commissione.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 28, 29 marzo 2012; il 3, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 aprile 2012; il 3, 8, 9 e 10 maggio 2012.

Esaminato in aula il 14, 22 e 23 maggio 2012 e approvato in Testo Unificato con gli atti nn. 4953 (Razzi ed altri); 4954 (Donadi ed altri); 4985 (Pionati); 5032 (Palagiano ed altri); 5063 (Cambursano ed altri); 5098 (Briguglio); 5114 (Baccini); 5123 (Alfano Angelino ed altri); 5127 (Giachetti ed altri); 5134 (Graziano ed altri); 5136 (Moffa ed altri); 5138 (Antonione ed altri); 5142 (Casini ed altri); 5144 (Rubinato ed altri); 5147 (Dozzo ed altri); 5176 (Bersani ed altri); 5198 (iniziativa popolare); il 24 maggio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3321):

Assegnato alla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 2^, 5^, 6^, 13^ e questioni regionali.

Esaminato dalla l^ Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7, 12, 13, 19 e 20 giugno 2012; il 3 luglio 2012.

Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2012.

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 25 luglio 2012 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

12G0120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2012.

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2012 - 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 31, la cui definizione e modalità di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, in cui è previsto, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali è operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che per le province ed i comuni diversi da quelli di cui al comma 5 prevede l'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato comma 2 del medesimo articolo come rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori, per le province, a 16,9 per l'anno 2012 e a 20,1 per gli anni successivi e, per i comuni, a 16,0 per l'anno 2012 e a 15,8 per gli anni successivi;

Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilità interno di cui all'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia;

Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno;

Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010 che, a decorrere dall'anno 2011, prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

Visto il comma 138-*bis* dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. *d)*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto il comma 140, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. *e)*, del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183/2011 che prevede, per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008, adottino, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009;

Visto il comma 24 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali e che la mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 del richiamato art. 31 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 maggio 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

4. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole sottostanti il calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014.

Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha introdotto una regola di carattere generale per gli enti locali, valida a decorrere dall'anno 2011, che

prevede il conseguimento da parte di ciascun ente locale del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, nonché una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica che opera quando, per esigenze di finanza pubblica, è richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 trova applicazione la regola specifica così come definita dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Come per l'anno scorso, la regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. In particolare, il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, a decorrere dall'anno 2012, è complessivamente pari a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.

Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che introduce un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su specifici criteri di virtuosità (rispetto del patto di stabilità interno; autonomia finanziaria; equilibrio di parte corrente; rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente).

A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31, gli enti che sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al successivo comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni che non si collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6); percentuali che comunque non potranno essere

superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2012-2014, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul sito web dedicato al patto di stabilità interno "http://pattostabilitainterno.tesoro.it", un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2012-2014 è costituita da quattro fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/12/P e OB/12/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.
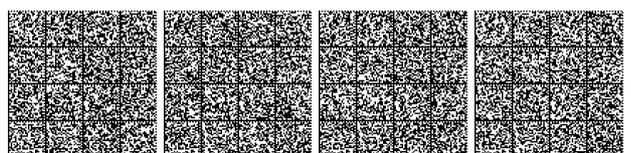
3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data dalla spesa media

Il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e successivi, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2012	Anno 2013 e seguenti
Province	16,5%	19,7%
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti	15,6%	15,4%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 nella misura quantificata dai decreti legge n. 78 del 2010, n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.
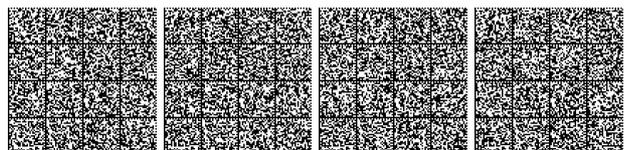
3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla "virtuosità" e alla "sperimentazione"

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del più volte richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale saranno annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti non "virtuosi".

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia". I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell'articolo 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati verranno individuati, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quelli degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, secondo le modalità indicate alle Fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si ritiene opportuno che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31 e cioè pari a quelle indicate nella tabella riportata nella Fase 1 incrementate di 0,4. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi. Pertanto, sino alla data di emanazione del decreto sulla virtuosità, tutti gli enti calcoleranno il

proprio obiettivo seguendo la metodologia di calcolo descritta nella fase 3-A, successivamente all'emanazione, gli enti che risulteranno virtuosi accederanno alla fase 3-B.

Per l'anno 2012 è, inoltre, prevista, dal penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, la riduzione, per complessivi 20 milioni di euro, dell'obiettivo delle regioni, delle province e dei comuni che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine è stata predisposta la fase 3-C mediante cui è operata la citata riduzione.

3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Come anticipato nella premessa, il comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 ripropone, per l'anno 2012, le disposizioni in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

In base a tali disposizioni, le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalità:

a) la prima modalità (c.d. Patto regionale "verticale") - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo attraverso una riduzione dei pagamenti e/o una riduzione degli impegni soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138-bis[1], le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e), del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le

1 Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10.

regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

b) la seconda modalità (c.d. "Patto regionale orizzontale") - disciplinata dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede, invece, che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione, inoltre, comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al patto regionalizzato "orizzontale" sono attribuiti negli anni 2012 e 2013 contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2011 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2012. Per il 2012, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari derivanti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2011.

Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionalizzato "verticale" e/o "orizzontale". L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2012, rideterminato in virtù del citato Patto regionalizzato, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (cella (an)) dell'Allegato OB/12/P, per le province, e dell'Allegato OB/12/C, per i comuni). Il saldo obiettivo finale 2012, così rideterminato, verrà indicato nella cella (aq) dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni.

4. Riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle Regioni Sardegna e Sicilia. Il decreto sarà predisposto in corso d'anno successivamente all'individuazione degli enti soggetti a tale sanzione.

Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno e, a decorrere dal 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via *web* degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema *web*, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo *"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL

Come per l'anno precedente, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, articolo 31, della legge n. 183 del 2011).

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo *web* *"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"*, della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto.

7. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2009, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2009 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2010.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

8. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti allegati, OB/12/P (per le province) e OB/12/C (per i comuni), sono evidenziate le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2012-2014.

All. OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014

Fase	Voce			
FASE 1		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
FASE 1				Media
FASE 1	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) (1)			0
				(d)=Media(a;b;c)
FASE 1		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 1	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	15,6%	15,4%	15,4%
		(e)	(f)	(g)
FASE 1		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 1	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
FASE 2		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
		(m)	(n)	(o)
FASE 2		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 2	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	16,0%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
FASE 3-B (Virtuosi)		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
FASE 3-C		Anno 2012		
FASE 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 2, art.30, legge n. 183/2011)	0		
		(ah)		
FASE 3-D		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-D	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma ..			
		(al)	(am)	(an)
FASE 4 (anno 2012)		Anno 2012		
FASE 4 (anno 2012)	PATTO REGIONALE "Verticale" (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ao)		
FASE 4 (anno 2012)		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 4 (anno 2012)	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ap)	(aq)	(ar)
FASE 4 (anno 2012)		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 4 (anno 2012)	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 4)	0	0	0
		(as)= (ab)+(ae) +(ao)+(ap)+(al)-(ah)	(at)= (ac) +(af) +(aq)	(au)= (ad)+(ag)+(ar)
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0
		(av)=(as)	(az)=(at)	(ba)=(au)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

(2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

(3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

All. OB/12/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014

Fase	Voce			
		Anno 2006	**Anno 2007**	**Anno 2008**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2006-2008)** [(1)]			0
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	16,5%	19,7%	19,7%
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	16,9%	20,1%	20,1%
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(ae)	(af)= (ae)	(ag)=(ad)
		Anno 2012		
FASE 3-C	**RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"** (comma 2, art.30, legge n. 183/2011)	0		
		(ah)		
		Anno 2012		
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [(2)] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(al)		
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Orizzontale"** [(3)] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(am)	(an)	(ao)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 4 (anno 2012)	**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE** (fase 4)	0	0	0
		(ap)= (ab)+(ae)+(al)+(am)-(ah)	(aq)= (ac) +(af) +(aq)	(ar)= (ad)+(ag)+(ar)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0
		(as)=(ap)	(at)=(aq)	(au)=(ar)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[(1)] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

[(2)] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

[(3)] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

12A07549

DECRETO 26 giugno 2012.

Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546», emanato in attuazione dell'art. 39, comma 8, lettera *a)*, punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Accertate le funzionalità del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta elettronica certificata (PEC), in uso dal 15 maggio 2012 presso gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia ed Umbria, individuate dal predetto decreto del 26 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta elettronica certificata, di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle seguenti regioni: Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A07620

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2012.

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2012/257/UE dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Considerato che a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il naled (n. CAS 300-76-5; n. CE 206-098-3) è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definito nell'allegato V della medesima direttiva;

Considerato che la valutazione ha permesso di ritenere improbabile che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi e contenenti naled possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, che gli scenari presi in considerazione nel corso della valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente hanno evidenziato rischi potenziali e inaccettabili e, inoltre, che la valutazione non ha dimostrato un'efficacia sufficiente;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2012/257/CE dell'11 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 15 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Il naled (n. CAS 300-76-5; n. CE 206-098-3) per il tipo di prodotto 18 "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi" non è incluso negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti il naled e appartenenti al tipo di prodotto 18.

2. A decorrere dal 1° novembre 2012 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti il naled e appartenenti al tipo di prodotto 18.

3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2 devono essere ritirate comunque entro il 1° novembre 2012, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita. In ogni caso, a decorrere dal 1° novembre 2012 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le domande di modifica della composizione di presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire il principio attivo di cui all'art. 1, con uno o più principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 1° novembre 2012.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1° novembre 2012 i presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione già autorizzata.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° novembre 2012, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti il naled e appartenenti al tipo di prodotto 18, non possono essere più immessi sul mercato ne' vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo il 1° novembre 2012, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge. la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: MARLETTA

12A07471

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2012.

Sostituzione di un componente dei lavoratori dipendenti del Comitato provinciale INPS di Macerata.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3o aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 3o aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro», con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali INPS;

Visto il decreto n. 2 del 17 febbraio 2010 del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2010-2014 - il Comitato Provinciaie INPS e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato Comitato;

Vista la nota del 13 giugno 2012, acquisita al protocollo n. 13944 del 20 giugno 2012, con la quale la UIL di Macerata ha provveduto a comunicare la sostituzione del Sig. Giuliano Giampaoletti, dimissionario, a designare quale rappresentante dei lavoratori dipendenti il Dott. Dante D'Eugenio nel Comitato Provinciale INPS di Macerata;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente lavoratori dipendenti del Comitato provinciale INPS

Il dott. Dante D'Eugenio, nato a Castellalto (Teramo) il 18 ottobre 1948 e residente in Civitanova Marche, via IV Novembre, n. 190, è nominato componente del Comitato Provinciale INPS di Macerata in rappresentanza della UIL di Macerata, in sostituzione del sig. Giuliano Giampaoletti, dimissionario.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 20 giugno 2012

Il direttore territoriale: RAUSEI

12A07470

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2012.

Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto

ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto in particolare l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;

Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di dover determinare l'ammontare della tariffa di cui all'art. 64, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, è subordinata al pagamento di un diritto pari ad Euro 20,00 (venti/00), per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari ad Euro 60,00 (sessanta/00) per la categoria B.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. Nella causale occorre specificare: «Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.».

Art. 3.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 81

12A07550
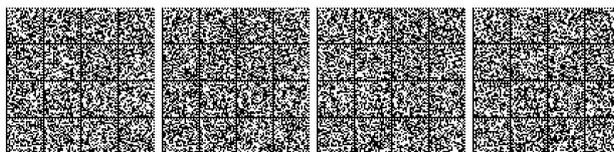
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2012.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure compensative finalizzate al volontario rilascio delle frequenze della banda 790-862 MHz.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
E DI RADIODIFFUSIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n.121, con il quale le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) e successive modificazioni, il quale dispone l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, attualmente riservate ai servizi radiotelevisivi, ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

Visto il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: *a)* entità del patrimonio al netto delle perdite; *b)* numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; *c)* ampiezza della copertura della popolazione; *d)* priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Visto il decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali e delle rispettive scadenze, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";

Visto il decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012 con il quale è stata definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz;

Viste le domande prodotte dagli operatori di rete finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz;

Visto il decreto presidenziale del Tar Lazio n. 1132 emesso in data 27 marzo 2012 con il quale è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente per l'annullamento del decreto 23 gennaio 2012, nella parte in cui non è stato considerato il diritto del ricorrente alla conclusione del procedimento per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze;

Vista l'ordinanza del Tar Lazio del 18 aprile 2012 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare di cui al decreto presidenziale n. 1132/12;

Viste le ordinanze n. 1978/12 e 1979/12 del 7 giugno 2012 con le quali il Tar Lazio comparando gli interessi in conflitto e considerando l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura indetta con il decreto 23 gennaio 2012 ha ordinato all'Amministrazione la riapertura dei termini della procedura per un periodo di tre giorni, onde ripristinare la parità di condizione dei partecipanti;

Considerato che il termine di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 23 gennaio 2012 era già decorso alla data di emanazione del decreto presidenziale del Tar Lazio n. 1132 del 27 marzo 2012;

Determina:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure compensative di cui all'art. 4, comma 3 del decreto 23 gennaio 2012, è riaperto per la durata di giorni tre, decorrenti dal 10^ giorno dalla data di pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'art. 4, comma 6 del decreto 23 gennaio 2012 non si applica alla presente procedura di riapertura dei termini.

3. Salvo quanto disposto dal presente atto, rimangono fermi i criteri e le disposizioni del decreto 23 gennaio 2012 con il quale viene definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz.

Art. 2.

1. Della presente determina viene data pubblicità tramite la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nonchè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: LEONE

12A07473

DECRETO 4 luglio 2012.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - esercizio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale,

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il contratto di programma 2009-2011 fra questo Ministero e Poste Italiane s.p.a. approvato con legge 12 novembre 2011, n,183;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Visto il decreto 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2011, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2010;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2011 trasmessa dalla società di PricewaterouseCoopers al fornitore del servizio universale, Poste Italiane s.p.a, con nota del 21 giugno 2012;

Considerato che i prospetti della separazione contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione della società Poste Italiane sono stati certificati dalla società di revisione PricewaterouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2011, ante compensazioni finanziarie dello Stato è pari ad € 581.000.000,00 che le compensazioni finanziarie ammontano ad € 357.000.000,00 e che l'onere residuo non coperto da rimborsi e a carico di Poste Italiane è di € 224.000.000,00;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2011;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2011 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Rilevata l'opportunità di confermare la determinazione adottata per l'anno 2010, anche in considerazione della completa liberalizzazione del mercato postale, fissata dalla direttiva 2008/6/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2011, è determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. l devono essere versate all'erario, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale ad interim
Troisi

12A07593

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 giugno 2012.

Aggiornamento dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1 giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009 e 21 giugno 2010 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da Associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di tre nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazioni già presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 19 aprile 2011 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Forli, relativo al parere sull'attrazione «Mini Autoscontro sul Ghiaccio /ICE Bumper Car»;

Visto il verbale del 29 giugno 2011 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Bergantino (RO), relativo al parere sull'attrazione «Pallamano»;

Visto il verbale del 23 giugno 2011 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Melara (RO), relativo al parere sull'attrazione «Pendolo Frontale»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 7 ottobre 2010, del 28 aprile 2011, del 14 dicembre 2011, 18 aprile 2012, dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

SEZIONE I

Piccole Attrazioni

Pallamano

Trattasi di una porta tipo gioco del calcio munita di una rete, il tutto in formato ridotto, entro la quale il giocatore deve far entrare una palla lanciandola con la mano cercando di evitare il portiere meccanico movibile fra i due pali della porta.

Medie Attrazioni

Mini Autoscontro sul Ghiaccio /ICE Bumper Car

L'attrazione è composta da una pista, in ghiaccio o materiale sintetico simile al ghiaccio, sulla quale girano vetture a batteria con percorso libero e guida indipendente. Le vetture sono dotate di ampio paraurti in materiale in grado di assorbire eventuali colpi.

Grandi Attrazioni

Pendolo Frontale

Giostra composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto alla sommità della piattaforma di imbarco e sorretto dal gruppo colonne; ad una estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da 4 navicelle perimetrali a 4 posti, che gira a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione; le navicelle della ruota hanno a loro volta un proprio asse di rotazione e girano su se stesse per sbilanciamento controllato. Le evoluzioni sono controllate da inverter che ne limita la velocità e da dispositivi frenanti ridondanti sulle vetture.

Inoltre l'attrazione è dotata di pedana mobile di ingresso e uscita passeggeri con cancelli di sicurezza che tengono il pubblico al di fuori del raggio d'azione della giostra.

Art. 2.

Nella sezione I dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 nelle Piccole attrazioni è introdotta una partizione denominata Piccole attrazioni a funzionamento semplice, della quale fanno parte le seguenti attrazioni:

Apparecchio Forza Muscolare;

Astrologia o Oroscopo;

Basket;

Bigliardini Calcio Balilla;

Bigliardini vari;

Calciometro;

Cannoncino o Trenino Forza Muscolare;

Discobolo o Gioco Geometrico;

Piantachiodi;

Pugnometro;

Soggetti a Dondolo;

Tiri Elettromeccanici o Videogiochi (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento);

Tiro in Porta.

Art. 3.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

SEZIONE I

Piccole Attrazioni

Piccole Attrazioni a Funzionamento Semplice

Tiri Elettromeccanici o Videogiochi (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento).

Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, anche simulanti competizioni sportive.

Piccole Attrazioni

Telearmi

Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso. Può consistere in un gioco con singolo apparecchio o dotato di più fucili, consentendo così un gioco di squadra.

Tiro Turaccioli

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini di gomma, con possibilità di colpire un bersaglio.

Medie Attrazioni

Ghibli per Bambini e Adulti

Attrazione composta da rotaia o da binario formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di convoglio aerodinamico a più posti corrono su appositi supporti mediante un carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette.

Pista Pattinaggio con Pattini da Ghiaccio o a Rotelle

Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo.

Grandi Attrazioni

Ruota Panoramica (Diametro oltre i 12 metri)

Consta di piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia.

Booster

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, che funge anche da basamento, costituita da una colonna verticale sfilabile, da un centro rotante fissato all'estremità superiore della colonna, al quale sono collegati due bracci metallici, che possono ruotare in senso orario e antiorario a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è applicata una vettura che, a sua volta, può ruotare su se stessa in senso orario ed antiorario con possibilità di compiere una rotazione completa di 360°. Sulle vetture prendono posto fino a 16 persone, su sedili che lasciano libero il movimento delle gambe durante il funzionamento dell'attrazione.

Evolution

Attrazione composta da un braccio mobile, che può ruotare fino a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da navicelle porta passeggeri che può ruotare a sua volta di 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

SEZIONE II

Balli a Palchetto (o Balere)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

Roma, 14 giugno 2012

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali
NASTASI

Il vice direttore generale della P.S. preposto all'attività di coordinamento e pianificazione del Ministero dell'interno
BASILONE

12A07559

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 giugno 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Araba di Siria. (Ordinanza n. 0012).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 con cui è stato dichiarato, fino al 25 agosto 2012, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria;

Ravvisata l'imprescindibile necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche nei territori degli Stati limitrofi allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato, che con nota del 7 maggio 2012 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri nel richiedere il supporto del Dipartimento della protezione civile al fine di mobilitare risorse disponibili presso il Servizio Nazionale della protezione civile, per garantire il necessario soccorso ed assistenza alla popolazione rifugiata in Giordania e proveniente dai territori siriani, mette a disposizione le occorrenti risorse finanziarie nel limite di euro 1.500.000,00 da destinare al contesto emergenziale in questione;

Considerata la valutazione delle strutture tecniche del Dipartimento della protezione civile che, sulla base di una preliminare ricognizione svolta sulle risorse del Sistema Nazionale, fatta soprattutto in ragione dell'esigenza di non sguarnire le riserve nazionali per eventuali necessità sul territorio nazionale, hanno ritenuto ricorrere all'impiego delle risorse disponibili presso l'Associazione Nazionale Alpini – ANA - (Organizzazione di volontariato di rilievo nazionale e componente della Consulta Nazionale), quale soggetto disponibile e munito dei requisiti necessari;

Considerati, gli esiti della visita tecnica che personale del Dipartimento della protezione civile e della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri hanno effettuato nel mese di maggio 2012 al fine di programmare l'intervento e redigere congiuntamente una proposta operativa;

Considerato che la consistenza dell'evento impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione siriana;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità, nonché ai processi ed alle iniziative diplomatiche di composizione delle controversie internazionali in atto;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione siriana di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista la nota del 18 giugno 2012 con cui la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri comunica che le Autorità giordane, per la cura dei profughi siriani, hanno accolto la proposta italiana confermando la disponibilità a ricevere la struttura sanitaria campale dell'Associazione Nazionale Alpini;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della popolazione della Repubblica Araba di Siria, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di emergenza illustrata in premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, è incaricato di garantire, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed in raccordo con gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza umanitaria della popolazione in esodo verso i Paesi confinanti, attraverso il trasferimento, la messa in funzione e l'avviamento di una struttura sanitaria campale nel Regno di Giordania.

2. Sulla base di quanto concordato con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia ad Amman, la struttura sanitaria campale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) verrà trasferita sul territorio del Regno di Giordania, installata ed avviata, congiuntamente con le autorità locali, alle quali verrà, successivamente, donata.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Gli oneri di completamento, di trasporto e di avviamento della struttura sono a carico della sopra citata Associazione. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ristorare le spese a tal fine sostenute dalla suddetta Associazione.
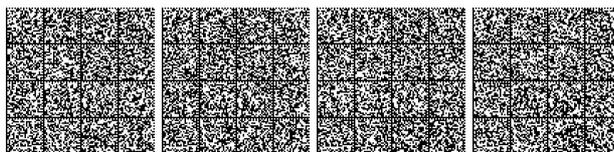
4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì autorizzato, in via d'urgenza, e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative e contratti già stipulati anche al fine di garantire idonea copertura ai volontari e al personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

5. E' autorizzato, inoltre, il rimborso degli oneri sostenuti dall'Associazione Nazionale Alpini nonché dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte le iniziative connesse con l'intervento umanitario di cui alla presente ordinanza. Per tali finalità trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

6. Per consentire l'immediato avvio delle attività di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere alla predetta Associazione, un anticipo delle somme necessarie per sostenere le spese di viaggio del personale e trasferimento in loco della struttura.

7. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a cedere i beni e materiali di cui alla presente ordinanza alle autorità locali per il tramite dell'Ambasciata italiana ad Amman, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 2.

1. Per l'attuazione delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 1.500.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli affari esteri al Dipartimento della protezione civile sulla base di una apposita convenzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A07474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 19 giugno 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Ateneo;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11/L del 14 gennaio 2011;

Visto il decreto rettorale n. 583 del 22 febbraio 2011 con cui è stata istituita la Commissione avente il compito di predisporre le modifiche allo statuto di autonomia in ottemperanza alla predetta legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 1 del 26 ottobre 2011 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello Statuto dell'Ateneo così come proposta dalla suddetta Commissione ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 1 del 26 ottobre 2011 con cui il Senato Accademico ha adottato le modifiche allo Statuto dell'Ateneo ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 70950 del 28 ottobre 2011 con cui è stato trasmesso al MIUR il suddetto testo di Statuto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, prot. n. 1115 del 28 febbraio 2012, relativa alle osservazioni e richieste di modifica al predetto testo di Statuto;

Viste le disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visti gli esiti della riunione congiunta tra Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico dell'8 maggio 2012 in cui si è preso atto degli emendamenti al testo dello Statuto adottato in data 26 ottobre 2011;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 1° giugno 2012, adottata con 1 voto contrario e 13 favorevoli, con cui è stato espresso parere favorevole al testo dello Statuto così come emendato a seguito della nota del MIUR n. 1115/2012;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 4 del 1° giugno 2012, adottata con venti voti favorevoli, due voti contrari ed un astenuto, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo riformulato in adeguamento ai rilievi di legittimità e di merito mossi dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con le sole eccezioni dei rilievi di legittimità concernenti le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, «Consiglio di Amministrazione - Competenze» e all'art. 33, comma 3 lettera *c)*, «Consiglio di Struttura» che sono state mantenute nella formulazione già adottata in data 26 ottobre 2011 dal Senato Accademico;

Vista la nota di prot. 47026 del 7 giugno 2012 con cui è stato inviato al MIUR il testo dello Statuto nella formulazione deliberata dal Senato Accademico in data 1° giugno 2012, nota non riscontrata;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Ateneo, adottato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (art. 2, comma 1), nella formulazione di seguito riportata:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Palermo, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle Università europee. Sua precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico.

2. L'Università è una comunità di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilità, professori, ricercatori, collaboratori della ricerca, studenti e personale tecnico amministrativo.

3. L'Università opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.

4. Nel rispetto del principio di democraticità l'Università garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento, considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione e ne promuove l'integrazione.

5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico.

6. L'Università ha piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

7. L'Ateneo garantisce pari opportunità senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta.

8. L'Ateneo garantisce altresì il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa.

Art. 2.
Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge in base alla normativa vigente.

2. L'Università si impegna a valutare le richieste di riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli standard previsti dal Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, in adesione alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati, rifiutando ogni possibile discriminazione.

Art. 3.
Didattica e ricerca scientifica

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università considera prioritaria la dimensione internazionale della didattica e della ricerca e si impegna ad adottare tutte le misure atte a perseguirla e si ispira alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori.

3. Al fine di favorire la qualità della ricerca scientifica e della didattica l'Università assicura ai propri docenti e a tutto il personale impegnato nella ricerca l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche allo scopo di consentire la mobilità e favorire la dimensione internazionale della ricerca. L'Ateneo promuove la diffusione dei risultati della ricerca, anche incentivandone le relative pubblicazioni.

Art. 4.
Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca. In particolare l'Università si impegna a:

a. favorire tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale;

b. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;

c. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;

d. favorire il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;

e. incentivare la mobilità internazionale di docenti e di studenti;

f. perseguire il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
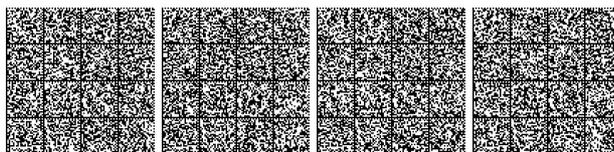
2. Per realizzare questi obiettivi, l'Università individua un organo deputato alle attività di internazionalizzazione e si impegna ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti.

2. L'Università si impegna ad assumere ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa abilità o con diverse dinamiche di apprendimento.

3. Il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.

4. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

Art. 6.

Diritto alla comunicazione e all'informazione

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.

2. L'Università persegue tali finalità con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita funzione di coordinamento.

3. Le attività di comunicazione e informazione dell'Ateneo mirano a:

a) valorizzare l'identità dell'Ateneo;

b) promuovere le conoscenze sulle attività, le iniziative e i progetti di ricerca;

c) favorire la conoscenza effettiva degli atti amministrativi dell'Ateneo e dei risultati e delle attività ed assicurare tempestiva risposta alle richieste degli interessati;

d) favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso la pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;

e) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure amministrative;

f) garantire, a tutela della rappresentanza studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Ateneo è ispirata a principi di:

a) autonomia e responsabilità individuale, organizzativa e sociale;

b) partecipazione all'interno e collaborazione con l'esterno;

c) efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

d) efficienza nell'impiego delle risorse;

e) semplificazione delle procedure;

f) equilibrio patrimoniale, economico e finanziario;

g) controllo dei comportamenti organizzativi e degli andamenti gestionali;

h) pubblicità degli atti e accesso a documenti e informazioni.

2. Le reciproche compatibilità ed i criteri di attuazione dei principi di cui al comma 1 sono espressamente specificati nei documenti integrati di programmazione e di bilancio di breve, medio e lungo termine e sono sottoposti a monitoraggio ed aggiornamento nel tempo.

3. Lo svolgimento delle attività amministrative è sottoposto ad avanzati sistemi e metodi di controllo di gestione, i cui esiti sono oggetto di specifica valutazione, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei dirigenti responsabili e degli Organi di governo dell'Ateneo.

4. Le funzioni amministrative non espressamente riservate dalla normativa vigente e dallo Statuto agli Organi di governo ed alle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, comprese le funzioni relative agli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, sono demandate ai Dirigenti e, ove previsto, ad altri responsabili organizzativi.

5. Apposito Regolamento di Ateneo disciplina le funzioni dei responsabili dei procedimenti amministrativi, l'accesso ai relativi documenti e i tempi di adozione degli atti, prevedendo le possibili sanzioni in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini fissati per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti stessi.

Art. 8.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, dai corrispettivi delle prestazioni di servizi, dello sfruttamento di beni patrimoniali, di brevetti ed opere dell'ingegno nonché dell'eventuale loro dismissione e dai proventi conseguenti a lasciti e donazioni.
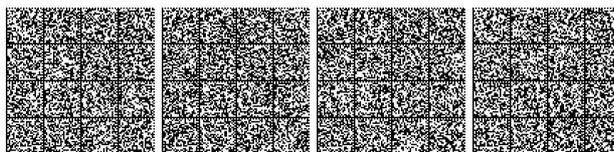
3. Per le spese di investimento, nei limiti consentiti dalla legge, l'Università può ricorrere a mutui o altre forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

4. L'Università promuove modalità di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni per conto di committenti esterni.

Art. 9.

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. L'Università, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del presente Statuto e dei propri regolamenti, e nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico di Ateneo e al bilancio consolidato:

a) promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere;

b) pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca;

c) svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per il tramite dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, per conto o a favore di soggetti pubblici o privati.

2. Le azioni di cui al precedente comma sono svolte mediante:

a) convenzioni, contratti, accordi e protocolli;

b) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi Interuniversitari;

c) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Consorzi Interuniversitari;

d) la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Consorzi e Società di Capitali, fondazioni e associazioni, e ad altri organismi associativi non commerciali, di diritto privato e pubblico, per assicurare l'efficace ed utile svolgimento delle attività strumentali e di servizio finalizzate all'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

3. L'Università, rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può costituire organismi in house sotto forma di Società a responsabilità limitata secondo le modalità di cui al comma 7 del presente articolo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento. Tali organismi sono costituiti per il perseguimento delle finalità che l'Ateneo non può realizzare mediante la propria articolazione organizzativa, scientifica e didattica interna.

4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è svolto, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Inoltre, la partecipazione agli organismi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e comma 3 del presente articolo, prevede che l'Università possa esercitare il recesso libero e senza oneri, fatto salvo, eventualmente, l'impegno ad assolvere obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività pendenti al momento del recesso.

5. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo, può essere svolto anche mediante apporto finanziario.

6. La partecipazione a Società di Capitali è comunque subordinata alle seguenti condizioni: partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento; stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.

7. La partecipazione a Società di Capitali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 18, comma 3 lettera *u)* dello Statuto.

8. La stipula di rapporti di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, è comunque subordinata all'individuazione di una o più strutture universitarie interessate all'oggetto del rapporto.

9. I rapporti di cui al comma 2 lettera *a)* del presente articolo, possono essere stipulati, nelle ipotesi previste dai regolamenti di Ateneo, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati.

10. Le proposte di stipula degli atti relativi ai rapporti di cui al comma 2 lettera *a)* del presente articolo, sono approvate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 lettera *e)*, dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, e previo parere del Senato Accademico solo quando tali rapporti hanno ad oggetto materie concernenti la didattica, la ricerca, l'orientamento ed i servizi agli studenti.

11. La definizione delle modalità, dei criteri e delle procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo è demandata alla potestà regolamentare dell'Ateneo.

Art. 10.

Eleggibilità e nomina negli Organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Nella costituzione degli organi collegiali e monocratici va garantito il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche. Nel caso in cui per le elezioni venga prevista la presentazione di liste, deve figurare almeno un terzo di candidature di uno dei due generi, pena l'inammissibilità della lista.

2. Per la nomina dei professori e dei ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno esercitata da almeno un anno. Non possono essere eletti né nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

3. Nei casi in cui è prevista la rinnovabilità della carica, non possono essere immediatamente rieletti né nominati coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la nomina per la medesima carica è possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.

4. Le candidature alle cariche di Ateneo devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale. All'atto della candidatura ciascun candidato ha l'obbligo di presentare un curriculum che sarà reso pubblico.

5. Nel rispetto della libertà di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere alle cariche di Ateneo gli appartenenti ad associazioni segrete, e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

6. I membri elettivi e designati decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

7. Nei casi in cui è prevista l'elezione per categoria e con voto limitato, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri da eleggere.

8. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi salvo che del Consiglio di Dipartimento, con l'eccezione del Rettore con riferimento al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e dei Direttori di Dipartimento con riferimento allo stesso Senato e al Consiglio delle Strutture di raccordo.

9. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione, o del Collegio dei Revisori di alcuna altra Università; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

10. Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente della Struttura di raccordo, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.

Art. 11.

Regolamenti

1. L'Università adotta Regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalità.

2. I regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, e sono emanati con decreto del Rettore. I regolamenti devono essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo. Entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto.

3. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva i regolamenti deliberati dai Consigli dei dipartimenti e delle strutture didattiche e di ricerca.

4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet della struttura interessata.

Art. 12.

Codice etico

1. L'Ateneo adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, riconosce i diritti individuali e collettivi dei docenti, dei collaboratori della ricerca, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e ne promuove la salvaguardia.

2. Il Codice etico individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunità universitaria, nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, necessarie a garantire un alto livello di moralità dei comportamenti, a promuovere la cultura della legalità, a rafforzare il senso di responsabilità nei confronti dell'istituzione e dei terzi, ad alimentare lo spirito di servizio e ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità, l'equilibrio delle azioni individuali e collettive e il rispetto della dignità umana.

3. Il Codice etico fissa le regole volte a prevenire le controversie, gli abusi, le discriminazioni, le dispute in materia di diritti di proprietà intellettuale e disciplina i casi di conflitto di interesse.

4. Le violazioni del codice etico comportano le sanzioni previste nei commi 5 e 6 del presente articolo. Le sanzioni vengono irrogate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualità, salvo che esse non integrino illeciti disciplinari di competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 24 del presente Statuto.

5. Le sanzioni a carico dei docenti, dei collaboratori della ricerca e del personale tecnico amministrativo sono:

a) il rimprovero scritto e l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;

b) l'esclusione dall'assegnazione dei fondi di ricerca e dei contributi di Ateneo, limitatamente ai docenti e ai collaboratori della ricerca;

c) la decadenza dagli organi collegiali e dalle funzioni di governo dell'Ateneo.

6. Le sanzioni a carico degli studenti sono:

a) il rimprovero scritto;

b) la sospensione fino ad un massimo di tre mesi della carriera nel caso di infrazioni di maggiore gravità o di recidiva;

c) la decadenza dagli organi collegiali.

7. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III
ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

Capo I
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 13.
Organi di governo dell'Università

1. Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.

2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Università sono pubblici e sono resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, sono affissi all'albo ufficiale di Ateneo.

Art. 14.
Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. A tal fine all'inizio di ciascun anno accademico propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi da perseguire e riferisce sui risultati conseguiti.

2. Il Rettore:

a) svolge le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la tempestiva pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere adottate dai suddetti organi;

c) emana lo Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi competenti;

d) formula la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo;

e) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e del bilancio unico d'esercizio;

f) formula la proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitari e internazionali, i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate e, ove previsto, del Direttore Generale e dei Dirigenti;

h) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università e sulla corretta gestione dell'Università;

i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori;

j) presenta al Ministero le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

k) trasmette al Collegio di disciplina gli atti relativi agli illeciti disciplinari che comportino l'irrogazione di una sanzione più grave della censura, formulando una proposta motivata;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti ed è titolare di ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi.

3. Il Rettore è eletto tra i Professori ordinari a tempo pieno in servizio anche presso altra Università italiana con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo dalla data di assunzione dell'incarico. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

4. La candidatura è presentata all'Ufficio elettorale dell'Ateneo e deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) l'indicazione del nome del Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari e a tempo pieno;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.

5. La candidatura alla carica di Rettore va depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione. Le firme del personale tecnico amministrativo vengono computate al 15%.

6. Votano per l'elezione del Rettore:

a) i Professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato;

b) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli studenti;

c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e nei Consigli di Struttura di raccordo il cui voto è computato nella misura del 20% di tutto il personale docente in servizio alla data della elezione. Tale percentuale è ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo degli studenti votanti;

d) i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico con voto diretto;

e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo computata nella misura del 15 % di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, da individuare mediante apposito procedimento elettorale. Tale rappresentanza è ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo dei votanti del personale tecnico amministrativo.

7. Il Rettore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti e, a parità di voti, il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

8. Il Rettore formalizza la nomina del Prorettore vicario indicato nella fase della candidatura. Il Prorettore vicario coadiuva il Rettore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attività, e supplisce alle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Può nominare tra i professori a tempo pieno dell'Ateneo fino ad un massimo di quattro Prorettori, oltre il Prorettore vicario, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo. Può delegare, altresì, funzioni a docenti dell'Ateneo.

Art. 15.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da dieci componenti, individuati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Statuto. I componenti, ad esclusione degli studenti, devono possedere:

a) una comprovata competenza in ambito gestionale o una esperienza professionale di elevato livello;

b) un'elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

a) il Rettore;

b) quattro docenti a tempo pieno dell'Ateneo, designati dal Senato Accademico e appartenenti ad altrettante macroaree di cui al comma 3 del presente articolo;

c) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designato dal Senato Accademico con competenze riferibili alla macroarea che non ha espresso alcun componente di cui alla lettera *b)*;

d) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni designato dal Rettore;

e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo di ruolo nell'Ateneo, eletto dallo stesso personale tecnico amministrativo e designato dal Senato Accademico;

f) due rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo.

3. Le cinque macroaree ai fini della designazione di cui al comma 2, lettera *b)* e lettera *c)* del presente articolo, sono così composte:

I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07

II. Area CUN 06

III. Aree CUN 08 e 09

IV. Aree CUN 10 e 11

V. Aree CUN 12,13 e 14

4. Per la designazione dei componenti di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo, ciascun docente dell'Ateneo può presentare al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene su base di Ateneo. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione sulla scorta della prevalenza nelle votazioni (sempreché sia stato conseguito un numero di voti superiore al 5% degli aventi diritto) nonché dei seguenti fattori concorrenti: l'appartenenza di ciascun designato a una macroarea diversa tra quelle di cui al comma 3 del presente articolo; la presenza di un esponente di ciascuna fascia, assicurando anche, a rotazione (dopo due consiliature consecutive), la rappresentanza interna delle macroaree.

5. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo, a seguito della procedura di cui al comma 4 del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 lettera *c)* del presente articolo e sia direttamente riconducibile per estrazione culturale alla macroarea che non ha espresso i componenti di cui al comma 2 lettera *b)* del presente articolo, può presentare al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e la diretta riconducibilità alla macroarea indicata come quella di riferimento.

6. Il Senato Accademico designa il componente di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 lettera *c)* del presente articolo, avendo particolare riguardo all'elevata qualificazione in ambito scientifico e culturale e all'idoneità riferibile alla macroarea di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera *d)* del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 può presentare al Rettore, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Rettore designa il componente di cui al comma 2, lettera *d)* del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, avendo particolare riguardo alla competenza in ambito gestionale e alla esperienza professionale dei candidati.

9. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera *e)* del presente articolo, ciascun dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo può sottoporre al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene in un collegio unico composto dal personale tecnico amministrativo. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione tra coloro che hanno conseguito un numero di voti superiore al 5 % degli aventi diritto. La designazione avviene sulla scorta dei criteri fissati dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto dell'esito della consultazione.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Senato Accademico può richiedere al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare dei componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni del presente Statuto o di compimento di atti illegittimi.

11. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore, che lo convoca in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno solare, nonché in seduta straordinaria, su propria iniziativa ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Prorettore vicario e il Direttore Generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, con ausilio dei propri collaboratori. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta è presieduta dal Prorettore vicario con facoltà di voto. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati nell'Albo ufficiale di Ateneo.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Salvo che non sia disposto diversamente, il Consiglio delibera sulla base del sistema del voto palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto: *a)* ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; *b)* negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

13. Gli ulteriori profili di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

14. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale ed esercita la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale, nel rispetto dei principi di efficienza, di responsabilità finanziaria, di qualità e di eccellenza e in attuazione degli specifici impegni di internazionalizzazione della didattica e della ricerca;

b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio, e li trasmette al Ministero dell'Università e al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) approva, previo parere del Senato Accademico, il Regolamento di amministrazione e contabilità;

d) delibera sulle proposte di attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in conformità all'art. 18, comma 3 lettera *o)*;

e) approva il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, previo parere del Senato Accademico, e assume le iniziative per la sua esecuzione e per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Ateneo;

f) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi e adotta ogni altro provvedimento utile alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, sulla base delle linee guida stilate dal Senato Accademico e tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, dalle Strutture di raccordo e dalle altre strutture di ricerca;

g) vigila sulla gestione del personale tecnico amministrativo, anche sulla scorta della relazione del Direttore Generale;

h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore Generale, dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;

i) delibera la costituzione o partecipazione a società di capitali, sulla base del parere reso dal Senato Accademico, e nel rispetto dell'art. 9 del presente Statuto;

j) esprime un parere vincolante sui Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e delle altre strutture di ricerca;

k) esprime parere sul Codice etico;

l) conferisce l'incarico di Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati proposta dal Rettore, previo parere del Senato Accademico;

m) formula gli indirizzi relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strutturali, strumentali e del personale tecnico amministrativo e verifica annualmente l'operato del Direttore Generale accertando il conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi prefissati;

n) approva, previa verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione triennale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, tenuto conto dei pareri del Senato Accademico e delle competenti Strutture di raccordo;

o) irroga, in composizione ridotta senza la presenza della rappresentanza degli studenti, le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del relativo procedimento nei confronti dei professori e dei ricercatori di ruolo, in conformità al parere vincolante del Collegio di disciplina;

p) promuove e approva, previo parere del Senato Accademico, le iniziative di attività culturali, sportive, e ricreative;

q) approva, previo parere del Senato Accademico, l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e la federazione e fusione di Atenei;

r) adotta il bilancio sociale e di genere;

s) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.

3. Nel caso in cui disattenda i pareri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* ed *n)* del comma 2 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, con un'adeguata motivazione, deve sottoporre nuovamente la questione al Senato Accademico e, ottenuto un ulteriore parere, procede alla deliberazione anche in difformità.

Art. 17.

Senato accademico - Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) due professori ordinari in regime di tempo pieno eletti con collegio unico di Ateneo all'interno della fascia appartenenti a due diverse macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto;

c) otto Direttori di Dipartimento, eletti all'interno di ciascuna delle macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto in numero di due per ciascuna delle macroaree ad eccezione delle due alle quali appartengono i componenti di cui alla lettera *b)* del presente comma che ne eleggono uno;

d) cinque professori associati in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto), all'interno della fascia;

e) cinque ricercatori in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto), all'interno della fascia;

f) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca;

g) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo;

h) cinque rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo, di cui uno in rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi.

2. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.

3. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico il Prorettore vicario e il Direttore Generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, avvalendosi dei propri collaboratori. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute i Presidenti delle Strutture di raccordo per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.

4. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore che lo convoca in seduta ordinaria secondo calendario previamente predisposto. Il Senato Accademico è convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Rettore stesso ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I verbali del Senato Accademico sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati sull'Albo di Ateneo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Rettore e del Prorettore vicario, il Senato Accademico è presieduto da un vicepresidente, eletto, dall'organo collegiale, tra i professori ordinari componenti del Senato stesso. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale svolge le funzioni un suo delegato.

6. Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il Senato delibera sulla base del sistema del voto palese. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto ove ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti e negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

7. Gli ulteriori profili di funzionamento del Senato Accademico sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

8. Il Senato Accademico può costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori e, su talune specifiche materie individuate dal Regolamento interno, anche con funzione deliberativa.

Art. 18.

Senato accademico - Competenze

1. Il Senato Accademico è l'organo cui competono le funzioni di proposta e consultive in materia di didattica, ricerca, orientamento e servizi agli studenti. Rappresenta le esigenze di tutte le componenti dell'Ateneo e raccorda l'attività dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e delle strutture di ricerca in vista del loro coordinamento, anche tramite l'esercizio della potestà regolamentare e della funzione di controllo.

2. Il Senato Accademico collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione economica e finanziaria e con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.

3. Il Senato Accademico ha, in particolare, le seguenti competenze:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, libertà didattica e di ricerca dei docenti e dei diritti degli studenti;

b) esercita le funzioni di cui all'art. 15 del presente Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

c) propone al Rettore, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni statutarie e di compimento di atti illegittimi;

d) esprime parere sulla nomina e sull'eventuale revoca del Direttore Generale;

e) propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia del Rettore, di cui all'art. 19;

f) approva il Regolamento di Ateneo;

g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, i regolamenti sulla didattica e sulla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo, delle altre strutture di didattica e di ricerca, del Comitato di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

h) esprime parere sul Regolamento di amministrazione e contabilità;

i) approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico e decide in merito alle sue violazioni, ove di sua competenza;

j) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, sentiti i Dipartimenti, le Strutture di raccordo e le strutture decentrate e di servizio, e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

k) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo d'esercizio;

l) esprime parere e può proporre modifiche al documento di programmazione triennale di Ateneo formulato dal Rettore anche sulla base delle richieste e delle indicazioni formulate dai Dipartimenti e dalle strutture di Ateneo;

m) esprime parere sull'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e sulla federazione e fusione di Atenei;

n) formula proposte o esprime pareri obbligatori e ne predispone i relativi regolamenti in materia di verifica dell'attività dei docenti, di programmazione triennale di Ateneo ed elaborazione dell'offerta formativa;

o) formula proposte e esprime pareri in ordine all'attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nonché alla istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;

p) esprime parere sulle proposte di reclutamento e di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;

q) esprime parere sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti;

r) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche individuate secondo le indicazioni ministeriali dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca tenendo conto della relativa tipologia e della attività e produttività;

s) predispone una relazione annuale sulla didattica e sulla ricerca sulla base dei dati forniti dalle Strutture di raccordo e dai Dipartimenti;

t) formula proposte o esprime un parere in ordine alle attività culturali, sportive e ricreative;

u) esprime parere sulla partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9;

v) approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 50 ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti;

w) ove necessario può costituire commissioni, consulte o gruppi di lavoro con funzioni consultive.

Art. 19.

Mozione di sfiducia

1. La proposta di mozione di sfiducia al Rettore è avanzata da almeno la metà dei componenti del Senato Accademico, escluso il Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Per la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla mozione di sfiducia, il Senato è presieduto dal vicepresidente di cui all'art. 17 comma 5.

2. La proposta di mozione è discussa come punto unico all'ordine del giorno nel corso della prima seduta successiva, è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, mediante appello nominale.

3. A seguito dell'approvazione, il Decano di Ateneo convoca il corpo elettorale mediante l'indizione della votazione sulla proposta di mozione di sfiducia. La votazione deve avvenire non prima di quindici giorni dalla convocazione del corpo elettorale. La proposta di mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

4. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore rassegna le dimissioni, le quali hanno efficacia immediata. Il Decano di Ateneo provvede atti di ordinaria amministrazione e procede all'indizione delle elezioni del Rettore.

Capo II

ALTRI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 20.

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità dell'organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. Il Direttore Generale ha il compito di:

a) coadiuvare il Rettore nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 lettera *a)*, e di curarne l'esecuzione con riferimento al personale tecnico amministrativo;

b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonché di dirigere, coordinare, controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalle normative vigenti in materia di responsabilità dirigenziale;
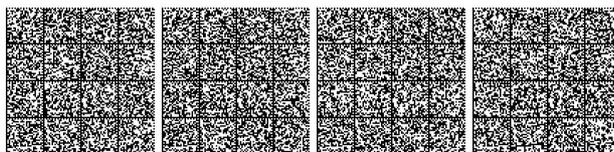
c) perseguire gli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite da specifici parametri di misurazione e di valutazione dell'efficienza amministrativa dell'Ateneo;

e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione;

f) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

g) decidere sui ricorsi gerarchici del personale tecnico amministrativo contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

h) promuovere e resistere alle liti, con il potere di conciliare e di transigere, previo parere del Consiglio di Amministrazione nei casi specificati dal contratto;

i) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di propria competenza secondo le specifiche direttive degli organi di governo dell'Ateneo, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;

j) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

k) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

l) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui è preposto.

3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e viene scelto all'interno di una rosa di candidati, proposta dal Rettore, con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile.

4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

5. La verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore.

6. L'incarico di Direttore Generale è revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, nei casi previsti dalla legge.

Art. 21.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Rettore, ed è composto da:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico fra i magistrati amministrativi, contabili e gli Avvocati dello Stato, anche in quiescenza da non più di tre anni;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

3. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile. Si fa divieto di conferire l'incarico di revisore a personale dipendente dall'Ateneo.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 22.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento del rendimento dell'attività organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo deve verificare:

a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera *g)* dell'art. 2 della legge n. 240/2010;

b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010.

3. Al Nucleo sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.

4. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tenendo conto delle diverse aree culturali presenti in Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque e massimo di nove membri, in prevalenza esterni all'Ateneo. All'interno del Nucleo è garantita la presenza di almeno un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.

5. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è eletto da quest'ultimo tra i componenti, tenendo conto di un profilo curriculare che ne assicuri la rilevante qualificazione professionale e scientifica.

6. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 23.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è un organo collegiale di rappresentanza degli studenti su base di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche; ha funzioni di monitoraggio e di proposta ed è organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;

b) designa, tra i suoi componenti, il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

c) propone al Senato Accademico la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti;

d) monitora sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, sul rispetto delle norme della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei Regolamenti di Ateneo, sul rispetto dei criteri di ripartizione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali e sportive degli studenti. A tal fine si raccorda con i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ERSU, CSU nonché delle commissioni paritetiche docenti-studenti;

e) formula proposte in materia di offerta formativa.

3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri in materia di:

a) Regolamento didattico di Ateneo;

b) tasse e contributi;

c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;

d) criteri generali di organizzazione e attribuzione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;

e) piani di sviluppo dell'Università.

4. Il Consiglio degli studenti esercita ogni altra funzione riconosciutagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

5. Il Consiglio degli studenti è nominato con decreto del Rettore ed elegge al suo interno un Presidente. Il mandato ha durata di due anni, rinnovabile una sola volta.

6. Il Consiglio degli studenti è composto da due rappresentanti degli studenti per ciascuna Struttura di raccordo eletti dagli studenti della stessa Struttura di raccordo a maggioranza dei votanti. Gli eletti sono componenti di diritto del Consiglio della Struttura di raccordo.

7. Il Consiglio degli studenti è garante degli studenti.

Art. 24.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo.

2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli d'Ateneo, tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario, scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.

3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare è di competenza del Rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio dovrà operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento medesimo. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi; il termine è, altresì, sospeso, per non più di due

volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dovere acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 25.

Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG.

2. Il CUG promuove il rispetto del principio delle pari opportunità per tutte le componenti dell'Università, attraverso misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle etnie, sulle convinzioni religiose, personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età.

3. Il CUG assume compiti propositivi e consultivi, in particolare:

a) adotta azioni atte a garantire la parità effettiva fra i generi e rimuove le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione;

b) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;

c) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;

d) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

4. Il CUG assume anche compiti di verifica:

a) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;

b) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

c) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

5. Il CUG collabora inoltre con l'Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con il/la consigliere/a nazionale di parità, con l'UNAR e con gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del decreto legislativo n. 150/2009.

6. Il CUG è formato pariteticamente da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I rappresentanti dell'amministrazione sono scelti dal Rettore tra le componenti dell'Ateneo. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solamente in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Per le designazioni, sia da parte delle OO.SS., sia da parte dell'amministrazione si farà riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il/La Presidente è scelto/a e designato/a dall'amministrazione tra i componenti del CUG.

7. Il CUG adotta entro 60 giorni dalla sua costituzione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

8. Il CUG è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

9. Nell'ambito della propria competenza, il Consiglio di Amministrazione individua le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per finanziare l'attività del CUG nonché i programmi di azioni positive.

Capo III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 26.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i Dipartimenti, le Strutture di raccordo, i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario.

2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.

3. L'Università può attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i Poli didattico-scientifici presso le sedi decentrate.

Sezione I

DIPARTIMENTI

Art. 27.

Dipartimento

1. Il Dipartimento è una struttura funzionalmente omogenea per finalità e metodi di ricerca, che promuove l'attività scientifica dei propri docenti, assicura l'attività didattica di propria competenza e svolge le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico. Le attività del dipartimento sono finalizzate al perseguimento della qualità scientifica e didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione.

2. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da almeno quaranta docenti. La modifica e la disattivazione del Dipartimento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere della/e Strutturale di raccordo e del Senato Accademico anche su proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto.

3. Il Dipartimento è composto da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in riferimento al progetto scientifico e didattico proposto per l'istituzione dello stesso. Al Dipartimento afferisce un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quaranta. Concorrono alle attività di ricerca e di didattica del dipartimento, nel rispetto delle proprie competenze, anche i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi e, per le attività di supporto amministrativo e gestionale, le unità del personale tecnico amministrativo.

4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere *a)* e *d)* e dei relativi carichi didattici nonché della erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attività didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa effettuata dalla/e Strutturale di raccordo.

5. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo.

6. Il Dipartimento può proporre al Senato Accademico la costituzione di sezioni sulla base di specifiche finalità di didattica e di ricerca, su proposta di un numero congruo di docenti.

7. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 28.

Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) approva il Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore Generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento;

d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;

e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;

f) delibera la proposta di costituzione o adesione alla/e Strutturale di raccordo;

g) propone con propria deliberazione, alle Strutture di raccordo, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere *a)* e *d)* del presente Statuto;

h) provvede, per quanto di competenza e ad integrazione della programmazione effettuata dalle Strutture di raccordo, al conferimento di incarichi di insegnamento o di attività integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza;

i) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;

j) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;

k) propone al Consiglio di Amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato ed indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;

l) sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico-amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;

m) approva le richieste di finanziamento;

n) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'amministrazione centrale;

o) delibera l'acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;

p) delibera quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;

q) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno e in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio è composto da:

a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;

c) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente;

e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo sono determinate nel Regolamento del Dipartimento.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario.

Art. 29.

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento:

a) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;

c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;

e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

2. La Giunta è composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore ed il Responsabile amministrativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, in funzione della numerosità dei componenti del Dipartimento, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 30.

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento;

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;

d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

e) presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta, corredata dalla relazione tecnica;

f) designa il Direttore vicario fra i professori componenti della Giunta.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 31.

Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.

2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce finalità, composizione e durata, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati.

3. Le modalità per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono contenute nel Regolamento di Ateneo.

Sezione II

STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 32.

Struttura di raccordo

1. La Struttura di raccordo coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono secondo criteri di affinità disciplinare. Le attività della Struttura di raccordo sono finalizzate alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e del livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. La Struttura di raccordo si occupa della gestione dei servizi comuni, dell'organizzazione delle

strutture assistenziali, ove presenti, nonché delle tipologie di attività che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali e dell'organizzazione degli studi.

2. La Struttura di raccordo promuove le interazioni e le sinergie delle attività didattiche tra i Dipartimenti anche in direzione delle tematiche interdisciplinari già individuate nel Piano strategico di Ateneo.

3. La Struttura di raccordo propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sulla base delle proposte dei Dipartimenti. Nella fase di attuazione dell'attività didattica, la Struttura di raccordo coordina l'organizzazione di attività formative relative a più corsi di studio. La Struttura di raccordo delibera sull'afferenza didattica dei docenti, sul-

la base delle indicazioni di afferenza primaria espressa da ciascuno. La Struttura di raccordo adotta un regolamento che definisce le procedure gestionali dei singoli corsi di studio di competenza, ivi comprese le afferenze dei docenti e le loro variazioni in relazione alla programmazione didattica coordinata, il supporto amministrativo e la gestione dei servizi comuni nonché delle attività didattiche correlate.

4. La Struttura di raccordo coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della struttura medesima, degli spazi e delle strutture comuni, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici, e assicura il rispetto degli impegni sulla fruizione di strutture e di servizi assunti dai dipartimenti in sede di formulazione e ne vigila l'attuazione in sede di attivazione dell'offerta formativa.

5. La Struttura di raccordo ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo. La Struttura di raccordo organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati.

6. Nei Dipartimenti ove oltre alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Struttura di raccordo assumerà i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati nei protocolli d'intesa con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

7. L'istituzione della Struttura di raccordo viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, con decreto del Rettore. Il numero delle Strutture di raccordo è dimensionato in base alla numerosità degli studenti, dei docenti, al numero dei corsi di studio ed alla tipologia dell'offerta formativa promossa. Il numero delle Strutture di raccordo è non superiore a dodici.

8. Più Dipartimenti concorrono alla costituzione di una Struttura di raccordo. Ogni Struttura di raccordo coordina un numero di corsi di laurea, lauree magistrali e dottorati, proposti dai Dipartimenti, proporzionato al numero dei docenti necessari all'attivazione dei corsi di studio, tenuto conto delle tipologie e della numerosità delle relative classi.

9. È istituita presso la Struttura di raccordo la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della Struttura di raccordo. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuate da specifico regolamento.

10. Sono organi della Struttura di raccordo: il Presidente e il Consiglio.

Art. 33.

Consiglio di struttura

1. Il Consiglio è l'organo che svolge un ruolo primariamente strategico, orientato a sollecitare sinergie e razionalizzazioni nell'attività didattica tra i Dipartimenti che lo costituiscono.

2. Sono competenze del Consiglio:

a) il coordinamento e la relativa proposta di attivazione e soppressione dei corsi di studio al Consiglio di Amministrazione sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti;

b) il coordinamento e la razionalizzazione del conferimento dei compiti didattici ai docenti, nel rispetto della qualità e della valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;

c) la gestione dell'organizzazione dei servizi comuni e dell'attività amministrativa e di supporto alle attività promosse dalla Struttura di raccordo;

d) l'istituzione di commissioni permanenti o a tempo determinato per problematiche strategiche o progetti specifici; i componenti di suddette commissioni possono non far parte del Consiglio della Struttura di raccordo;

e) l'indicazione ai Dipartimenti di specifiche esigenze didattiche ai fini dell'elaborazione delle proposte legate al reclutamento e l'enunciazione al Consiglio di Amministrazione di un parere, relativo all'impegno didattico, sulle proposte di reclutamento dei docenti. Il parere tiene conto della programmazione della Struttura di raccordo in relazione alla razionalizzazione dell'offerta formativa e allo sviluppo delle scuole o delle tematiche individuate nel piano strategico di Ateneo;

f) le procedure di autovalutazione dell'offerta didattica della Struttura di raccordo, tenuto conto dei criteri di valutazione ministeriali e adottati in Ateneo.

3. Il Consiglio della Struttura di raccordo è composto da:

a) il Presidente;

b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano;

c) una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo. Essa è formata dai coordinatori dei Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 36, comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica) e, ove previsto, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da tre Direttori di Dipartimenti assistenziali. I corsi di specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori delle medesime scuole. La rimanente parte viene individuata con modalità elettiva, tra i componenti delle Giunte di Dipartimento che partecipano alle Strutture di raccordo, assicurando almeno un componente per fascia;

d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo, in ragione delle peculiari competenze dell'organo, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni.

4. Al Consiglio di Struttura di raccordo possono essere altresì invitati a partecipare anche il Responsabile amministrativo e il Manager didattico senza diritto di voto.

Art. 34.

Presidente della struttura di raccordo

1. Il Presidente è il rappresentante della Struttura di raccordo ed è responsabile delle relative attività.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Struttura di raccordo e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Il Presidente sovrintende al coordinamento del regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative di competenza della Struttura di raccordo ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo.

4. Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della Struttura di raccordo che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.

5. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Struttura di raccordo che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Presidente può altresì delegare specifiche funzioni ad altri componenti del consiglio.

Sezione III

OFFERTA FORMATIVA

Art. 35.

Offerta formativa

1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:

a. Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;

b. Corsi di Dottorato di Ricerca;

c. Corsi di Master universitari di I e II livello;

d. Corsi di Specializzazione.

2. L'Ateneo può attivare, nei limiti delle risorse disponibili, e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) Corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Art. 36.

Corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'art. 35, comma 1, lettere *a)* e *d)* sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, anche appartenenti a Strutture di raccordo diverse. Tra i Dipartimenti proponenti ne viene individuato uno di riferimento, fatte salve le specificità dell'area medica. I corsi di studio sono attivati dalla Struttura di raccordo di riferimento.

2. I Corsi di Studio sono articolati in:

a) Corsi di Studio di classe unica ed interclasse;

b) Scuole di Specializzazione.

3. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:

a) coordinare, programmare, organizzare, e valutare l'attività didattica del corso di studio, sentiti i Dipartimenti e le Strutture di raccordo;

b) elaborare, deliberare e proporre alla Struttura di raccordo il manifesto degli studi;

c) gestire le carriere degli studenti, ivi compresi i programmi di mobilità degli studenti;

d) nominare le commissioni d'esame di profitto e di laurea;

e) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del corso di studio;

f) coordinare i programmi degli insegnamenti attivati.

Per particolari esigenze didattiche è possibile istituire più corsi di studio all'interno della stessa classe.

4. I Consigli di corso di studio collaborano con la Commissione paritetica istituita presso la Struttura di raccordo per il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica della qualità della didattica.

5. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:

a) tutti i professori, tra cui è scelto il coordinatore, ed i ricercatori afferenti al corso a qualsiasi titolo;

b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

c) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella lettera *a)* del presente articolo senza diritto di voto.

Le modalità di partecipazione sono definite da appositi Regolamenti delle Struttura di raccordo.

6. I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma contribuiscono al numero legale solo se presenti.

7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo studente non prosegua per il conseguimento del titolo di studi successivo nell'ambito della stessa classe o interclasse.

Art. 37.

Corsi di studio di Ateneo

1. I Corsi di Master Universitario, le Scuole di Dottorato di ricerca e i corsi di cui all'art. 35 comma 2 sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 38.

Coordinatore di corso di studio

1. Il Coordinatore di Corso di Studio:

a) rappresenta il Corso di Studio nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno;

b) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca secondo le modalità previste dal Regolamento;

c) è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto.
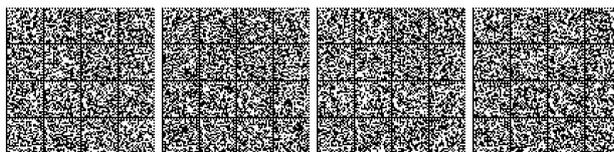
2. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto tra i professori di prima fascia componenti il Corso, o in caso di loro indisponibilità tra i professori di seconda fascia. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

TITOLO IV
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 39.
Libertà di insegnamento

1. Il personale docente gode di libertà di insegnamento e adempie ai compiti previsti dalla legge e da apposito regolamento di Ateneo.

2. I docenti guidano il processo formativo degli studenti anche tramite forme di tutorato didattico in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 40.
Programmazione della ricerca

1. L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attività fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.

2. L'Università costituisce un Consiglio Scientifico d'Ateneo per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività di ricerca dei singoli Dipartimenti. Il Consiglio ha lo scopo di:

a) realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso l'Ateneo per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai singoli Dipartimenti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia in coerenza con le tematiche interdisciplinari individuate nel Piano strategico di Ateneo e tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale;

b) rispondere alla necessità di disporre di una organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unità di ricerca e così coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei in cooperazione con istituzioni, imprese ed Università estere;

c) promuovere il collegamento organico con imprese che abbiano un alto contenuto tecnologico ed interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine;

d) favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con la rete nazionale delle Università e rendendo così disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica;

e) accertare l'evoluzione delle azioni messe in atto al fine di assicurare la qualità e l'eccellenza dei risultati.

3. Il Consiglio Scientifico d'Ateneo è presieduto dal Rettore o da un suo delegato, ed è costituito da un rappresentante, di elevata qualificazione scientifica, per ciascuna delle aree CUN. Il Consiglio, di durata triennale, è proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. I componenti hanno l'obbligo di rendere pubblico il loro curriculum scientifico.

4. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 41.
Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attività scientifica e di ricerca, l'Università, fatta salva la priorità dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.

2. L'Università offre alle forze produttive e agli enti pubblici e privati l'esperienza e le competenze maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Università si propone come consulente permanente di enti pubblici.

TITOLO V
SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 42.
Struttura amministrativa della Amministrazione Centrale

1. La struttura tecnico amministrativa è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, tenendo conto delle linee programmatiche dell'Ateneo.

2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.
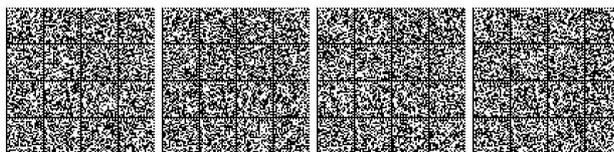
Art. 43.

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativa dell'Università è attuata attraverso centri gestionali, che sono le strutture a cui il bilancio unico di Ateneo assegna un budget.

2. I limiti dei poteri dei centri gestionali sono fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. I centri gestionali amministrano i budget loro assegnati e stipulano contratti e convenzioni con terzi.

4. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo un'economia di scala.

Art. 44.

Altre strutture di Ateneo

1. Costituiscono altre Strutture di Ateneo la cui organizzazione è definita da appositi regolamenti:

a. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA)

b. Il Sistema Museografico e Orto Botanico (SIMUA)

c. Il Sistema Informatico di Ateneo (SIA)

d. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

e. Il Centro Orientamento e Tutorato (COT)

f. Il Comitato per lo Sport Universitario (CSU)

Art. 45.

Centri di servizi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attività didattiche e di ricerca scientifica.

2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.

Art. 46.

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, economica, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Università, è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, è emanato dal Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti.

TITOLO VI

RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

Art. 47.

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. È istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attività relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:

a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;

b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;

c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il più possibile esauriente.

Art. 48.

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali

1. L'Università provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 49.

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico «Paolo Giaccone»

1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico «Paolo Giaccone», dotata di autonoma soggettività giuridica ed economico-finanziaria, è ente strumentale dell'Università degli studi, per la realizzazione dei compiti istituzionali della Struttura di raccordo di Medicina.

2. L'attività dell'Azienda è determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le attività di didattica e di ricerca scientifica della Struttura di raccordo di Medicina.

3. I rapporti tra Università e Regione Siciliana sono regolati da appositi protocolli.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione approvato anch,esso a maggioranza assoluta, sentiti i Consigli di Dipartimento e delle Strutture di raccordo.

2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di novanta giorni.

3. Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Il presente Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione.

Art. 51.

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, è da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Tutti gli organi dell'Ateneo, collegiali e monocratici elettivi, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto. La fase transitoria deve essere completata entro il quindicesimo mese dall'entrata in vigore del presente Statuto. Il Rettore nomina una commissione incaricata di coordinare la fase transitoria e di fornire le direttive necessarie per il rispetto del termine finale.

II. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nominano, in prima applicazione, il Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera *n)* della legge n. 240/2010.

III. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Dipartimenti che non possiedano i requisiti di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3 devono formulare al Senato Accademico, che delibera in merito, una proposta di modifica o di disattivazione.

IV. Anche a seguito di quanto previsto dall'art. III, i Decani di tutti i Dipartimenti indicono le elezioni dei Direttori di Dipartimento e dei componenti delle Giunte di Dipartimento.

V. Al termine delle elezioni di cui all'art. IV i Consigli di Dipartimento formulano preliminari proposte di aggregazione con il Dipartimento o i Dipartimenti con i quali intendono concorrere alla successiva costituzione di Strutture di raccordo e indirizzano le stesse alla commissione istruttoria di cui all'art. I per la relativa istruttoria preliminare.

VI. Al termine del procedimento di cui all'art. IV il Rettore indice le elezioni del Senato Accademico e avvia le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, emanando l'avviso pubblico per la proposizione delle candidature ai ruoli di componente previsti dall'art. 15, comma 2, lettere *b)*, *c) d)*, *e)* ed *f)*.

VII. Le candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. VI devono essere presentate al Senato Accademico ancora in carica entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso. Il Senato Accademico effettua la verifica dei requisiti delle candidature di cui all'art. 15, comma 2, lettere *b)* ed *e)* del presente Statuto entro trenta giorni.

VIII. L'elezione dei componenti di cui all'art. 15, comma 2 lettera *f)*, avviene contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 17 comma 1 lettera *h)*.

IX. A seguito di tutte le procedure previste dal presente Statuto, per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico eletto ai sensi dell'art. VI si insedia e nella prima seduta procede alla designazione dei componenti di cui all'art.15, comma 2, lettere *b)*, *c)*, ed *e)*, nel rispetto delle procedure di cui al medesimo articolo.

XI. Dipartimenti, a seguito dell'istruzione prevista al precedente art. V, formulano le definitive proposte di istituzione delle Strutture di raccordo nel rispetto dell'art. 32, comma 7, e le indirizzano al Senato Accademico entro quarantacinque giorni dall'insediamento di quest'ultimo.

XI. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulle proposte di istituzione delle Strutture di raccordo. Le attuali Facoltà continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla formale attivazione delle Strutture di raccordo. Contestualmente i Dipartimenti acquisiscono le competenze di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del presente Statuto.

XII. I Presidenti di corso di studio in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono la denominazione e le funzioni di coordinatori di cui all'art. 38 e decadono all'atto della formale attivazione delle Strutture di raccordo con contestuale indizione delle procedure elettorali di rinnovo.

XIII. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, si procede alla costituzione del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la prescritta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 giugno 2012

Il rettore: LAGALLA

12A07475
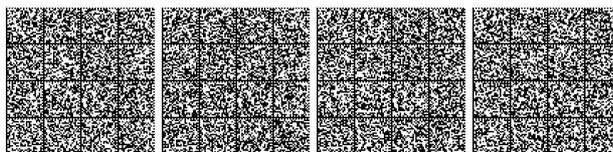
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali d'attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva n. 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto con deliberazione n. 18/2012 ha approvato «Avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE». La consultazione pubblica sugli elenchi allegati alla deliberazione n. 18 del 5 luglio 2012 si conclude entro le ore 12 antimeridiane del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente annuncio, seguendo le modalità riportate sul sito web http://www.minambiente.it

12A07615

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo ai manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che i manuali sottoindicati, sono stati valutati conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n.852/2004 dal Ministero della Salute con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed inviati alla Commissione Europea:

1) Manuale per gli allevamenti di bovini da latte redatto da A.I.A -Associazione Italiana Allevatori con sede a Roma Via G. Tomassetti,9.

2) Manuale per la produzione primaria - Attività di molluschicoltura redatto dalle Associazioni A.G.C.I Agrital con sede a Roma - Via A. Bargoni, 78 - Federcopesca con sede a Roma - Via Torino, 146 - Lega Pesca con sede a Roma - Via G.A. Guattani, 9.

3) Manuale per gli integratori alimentari redatto dalla Federsalus con sede a Roma - Piazzale Don L. Sturzo, 9

4) Manuale ad uso degli operatori dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso redatto dalla Fedagro Mercati con sede a Grugliasco (Torino) Strada del Portone.

12A07472

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". (Decreto-legge pubblicato nel S.O. n. 141/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale- n. 156 del 6 luglio 2012).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

- alla pagina 1, all'articolo 1, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: "…i criteri *the* fissano…" leggasi: "…i criteri *che* fissano…";

- alla pagina 2, l'articolo 1, reca, per mero errore informatico, il comma 5, che pertanto deve ritenersi non pubblicato;

- alla pagina 33, all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: "…e duplicazioni delle funzioni…" leggasi: "…e duplicazioni delle *strutture e* funzioni…".

12A07642

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-158) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.